

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5690

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRONZA CREPAZ, TEALDI, ANSELMI, CAVIGLIASSO, COSTÀ SILVIA,
MARTINI, MAZZUCONI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO**

Presentata il 22 maggio 1991

**Riconoscimento del valore sociale della maternità ed
estensione dell'indennità relativa a tutte le donne**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione statale, con gli ultimi recentissimi apporti, è intervenuta in favore della maternità con sostegni di natura economica, prevedendo una indennità per larga parte delle madri, lavoratrici dipendenti, autonome e libere professioniste. Tali interventi si erano imposti come primari per sanare le conclamate situazioni di ingiustizia che si verificavano nei confronti delle donne al momento in cui affrontavano la maternità.

L'attenzione che necessita però avere nei confronti della maternità impone un passo in avanti: ogni maternità infatti va riconosciuta nel suo valore sociale ontologico e primario. Il riconoscimento di tale valore non può essere legato alla condizione della donna come lavoratrice, seppure in un'accezione ampia. Anzi, spesso

gli ostacoli che si frappongono ad una scelta serena di maternità per una donna che non lavora, possono comunque essere di grande gravità, soprattutto sotto il profilo dell'impegno di risorse economiche che una nascita richiede.

Con la presente proposta di legge si vuole perciò, riconosciuto il valore sociale della maternità, apprestare un primo strumento per renderne positiva e praticabile la scelta (come detto all'articolo 1), estendendo a tutte le donne anche straniere domiciliate in Italia da almeno 12 mesi, che non ne godano già ad altro titolo, l'indennità di maternità. Perché poi tale sostegno di realizzi in un aiuto il più possibile concreto, atto a far fronte alle prime inderogabili necessità, l'indennità è prevista per un periodo che inizia dal concepimento, fino ai tre mesi di vita del

bambino. Si pone in quest'ottica di sostegno concreto la previsione dell'aumento dell'indennità in misura pari al 50 per cento per ogni bambino oltre il primo nei casi di parti plurimi (articolo 2, comma 1).

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede un tetto di reddito personale massimo oltre il quale l'indennità non è dovuta, individuato in 20 milioni di lire annue.

Per quanto riguarda il meccanismo di erogazione, l'articolo 3 disciplina le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione da allegare, fissando il termine perentorio dei tre mesi dopo il concepimento.

Competente per l'erogazione è l'INPS, ma ove l'istituto non provveda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'articolo 4 è prevista l'anticipazione delle somme da parte del comune di residenza, che l'INPS è tenuto a rimborsare con gli interessi legali.

L'articolo 5 estende l'indennità alle madri adottive e affidatarie in preado-

zione di bambini in età non superiore ai sei anni, disciplinando la certificazione da allegarsi alla domanda. In questi casi l'indennità è dovuta per i tre mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia, aumentata del 50 per cento per ogni ulteriore bambino che fosse contemporaneamente adottato.

La misura dell'indennità, descritta all'articolo 6, è pari al 50 per cento del limite minimo di retribuzione giornaliera indicato dall'articolo 7, comma 1, periodo secondo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Infine, con l'articolo 7 viene istituito il Fondo sociale per la maternità, con il quale far fronte agli interventi sopra illustrati. Ad alimentare il Fondo concorrono tutte le forze lavorative e produttive, mediante aliquota contributiva pari allo 0,05 della retribuzione da lavoro dipendente o del reddito netto da lavoro autonomo o da impresa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato riconosce il valore sociale della maternità e promuove interventi e sostegni al fine di rendere positiva e praticabile la scelta della maternità.

ART. 2.

1. A tutte le donne, anche straniere domiciliate in Italia da almeno dodici mesi, che non godano di altra agevolazione economica relativa alla maternità, spetta una indennità giornaliera di maternità a decorrere dal momento del concepimento fino al terzo mese di vita del bambino. In caso di parto plurimo l'indennità è aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino oltre il primo.

2. L'indennità è corrisposta qualora il reddito personale non superi l'ammontare di lire 20 milioni annui.

ART. 3.

1. L'indennità di cui all'articolo 2 è erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) su domanda presentata dall'interessata non oltre il termine perentorio di tre mesi dopo il concepimento.

2. La domanda, in carta libera, è corredata da un certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto e dalla certificazione attestante la condizione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Copia della domanda e della documentazione allegata è inviata dall'interessata al comune di residenza.

ART. 4.

1. Ove l'Istituto nazionale di previdenza sociale non provveda alla erogazione dell'indennità entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il comune di residenza anticipa le relative somme, che saranno rimborsate dall'Istituto predetto, con gli interessi legali, entro il termine di chiusura dell'anno finanziario di riferimento.

ART. 5.

1. In caso di adozione o affidamento preadottivo l'indennità è dovuta per i tre mesi successivi alla data dell'ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che alla stessa data il bambino non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione contemporanea di più di un bambino di età non superiore ai sei anni l'indennità è aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino.

2. Alla domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, è allegata copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. È altresì allegata la documentazione attestante la condizione di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 6.

1. L'indennità di cui agli articoli 2 e 5 è pari al cinquanta per cento del limite minimo di retribuzione giornaliera indicato dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

ART. 7.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale è istituito il Fondo sociale per la maternità, alimentato mediante aliquota contributiva pari allo 0,05 per cento della retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché dal contributo pari allo 0,05 per cento del reddito netto da lavoro autonomo e d'impresa.